

**MODIFICAZIONE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ONLUS
"PALAZZO DUCA DI ALANNO " AI SENSI DLGS
117/2017**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 10,30, si è riunita l'assemblea dei soci DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS PALAZZO DUCA DI ALANNO presso la sede sociale in Chieti Via Cesare De Lollis n. 49, CODICE FISCALE 93055040690, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- **Modifica statuto per adeguarlo al Dlgs 117/2017.**
- **Rinnovo cariche sociali.**

Sono presenti i seguenti soci :

- SANTURBANO Vincenzo nato a Chieti il 21.02.1969 ed ivi residente in Via Dei Tintori n. 2, C.F. SNTVCN69B21C632Z;
- BASCELLI Alberto nato a Chieti il 26.05.1974 ed ivi residente in Via Amendola n. 101, C.F. BSCLRT74E26C632D;
- D'ARGENTO Roberto nato a Chieti il 24.08.1954 ed ivi residente in Via C. De Lollis n. 49, C.F. DRGRRT54M24C632Y;
- CICCHITTI Daniele nato ad Atesa il 22.08.1964 e residente in Chieti Via F. Quarantotto n. 112, C.F. CCCDNL64M22A485Q;
- D'ADDARIO Antonello nato a Chieti il 22.12.1971 ed ivi residente Via G. Ricciardi n. 44, C.F. DDDNNL71T22C632V;
- MANCINI Angelo nato a Chieti il 08.03.1968 ed ivi residente Via S. Olivieri n. 61, C.F. MNCNGL68C08C632R;
- RISPOLI Guerino nato a Chieti il 01.09.1980 ed ivi residente Via G. Spatocco n. 15, C.F. RSPGRN80P01C632Z;

Le funzioni di presidente vengono svolte dal sig. Bascelli Alberto, mentre quelli di segretario dal sig. D'Argento Roberto.

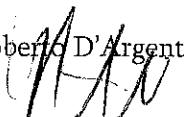
Sul primo punto dell'ordine del giorno i presenti ad unanimità approvano l'allegato statuto che costituisce parte integrante del presente atto.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno i presenti all'unanimità nominano amministratore unico e presidente il sig. Bascelli Alberto e tesoriere il sig. D'Argento Roberto per il prossimo triennio.

Non essendoci altri argomenti alle ore 12,00 viene sciolta l'assemblea dopo approvazione e sottoscrizione presente verbale

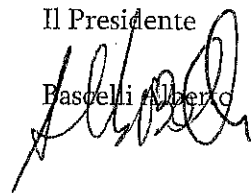
Il Segretario

Roberto D'Argento



Il Presidente

Bascelli Alberto



ALLEGATO "A" - STATUTO

STATUTO " **DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS PALAZZO DUCA DI ALANNO** " AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione, non riconosciuta, senza fine di lucro, culturale, ricreativa e sociale, denominata: " **ASSOCIAZIONE ONLUS PALAZZO DUCA DI ALANNO** " AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) .



L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di CHIETI, fatto presente che il trasferimento della sede legale, ad altro indirizzo, nel medesimo Comune e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea non comporta modifica statutaria.

Salvo diversa indicazione, le comunicazioni che saranno rese dalla associazione **ASSOCIAZIONE ONLUS PALAZZO DUCA DI ALANNO** , ai Soci ed agli utenti, si intendono eseguite alle date nelle quali vengono effettuate, con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Organizzazione stessa, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati.

L'associazione, tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati e applica il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018

n.205)

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 .

L'Associazione, nel rispetto dei diritti di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, non ha scopo di lucro ha natura privatistica e persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del terzo settore e con Enti pubblici e privati, in sede nazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di conservare e tutelare il PALAZZO DUCA DI ALANNO SITO IN Chieti Via Cesare De Lollis n. 49, sottoposto a tutela monumentale da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo –L'Aquila, ai sensi dell'art.10 del D.l.vo n. 42 del 22.01.2004.

L'attività di tutela consiste nel sostenere interventi di conservazione del patrimonio culturale, mettendo a disposizione competenze tecniche e risorse finanziarie e strumentali finalizzate a garantire la protezione e la conservazione del bene oggetto di tutela, nel caso specifico il palazzo Duca di Alanno.

2.2. L'Associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.

2.3 Quanto indicato nel precedente comma e nel successivo articolo sarà attuato nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. e successive modificazioni e integrazioni.

2.4 di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.



Inoltre potrà :

- a. organizzare iniziative e campagne finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
- b. è fatto divieto all'Associazione ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) del Dlgs 460/97 di svolgere attività diverse da quelle su menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ;
 - c. l'Associazione potrà svolgere attività commerciale connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e della circolare n° 168/E del 26/06/1998;
 - d. l'Associazione si prefigge di assumere la qualifica di O.N.L.U.S. nel rispetto del citato D.lgs. 460/1997;
 - e. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge e connessa a quelle sopra elencate ed in via esemplificativa; potrà, collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
 - f. promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali;
 - g. l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare, compreso la cessione di immobili anche a titolo gratuito o donazioni e non, ad altre ONLUS, per tale operazione e necessario la maggioranza dei due terzi dei soci;
 - h. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - i. stipulare ogni più opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
 - j. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

2.5 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie e connesse in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione intende così realizzare le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. f, del d. Lgs 117/17.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai



sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed è apolitica, apartitica e non persegue fini sindacali.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- 
- può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo occasionale saranno iscritti in apposito registro.
 - può stipulare atti e convenzioni per la realizzazione delle attività su riportate e sia le prestazioni che i servizi possono essere sia retribuiti che gratuiti. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate e contenute nell'art.5 D.lgs 117/17 che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
 - Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita

dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

- Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa, nella città di CHIETI, in Via Cesare De Lollis n. 49.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- Quando lo scopo è stato raggiunto;
- Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 – Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, sia persone fisiche che giuridiche ed associazioni.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori sono quelle persone che hanno fondato l'Organizzazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono quelle persone che condividono le finalità dell'Organizzazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera.

Soci sostenitori sono quelle persone che condividono le finalità dell'Organizzazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Organo di Amministrazione, devono accettare per iscritto la proposta presentata dall'Associazione; i Soci onorari possono partecipare alle riunioni, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dall'art. 32, co 1 del D.lgs 117/17, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche maggiori di età o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa

quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Organo di amministrazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vigé il principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve rivolgere domanda all'Organo di Amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- Indicare le generalità ed il domicilio;
- Dichiarare di condividere le finalità che l'associazione propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.
- Dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non aver riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione che accoglie la richiesta.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Morte;
- Interdizione o inabilitazione;
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- Il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di Amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili.

Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall' Organo di amministrazione ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Organo di

amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dall' Organo di amministrazione con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Organo di amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il trenta giugno di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Organo di amministrazione, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Organo di amministrazione. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Organo di amministrazione di escludere il socio.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Organo di amministrazione ovvero dallo Statuto. Il recesso

comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA dei soci;
- Il Organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il collegio dei probiviri

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Principio del voto singolo;
- Sovranità dell'assemblea dei soci;
- Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8– L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Organo di amministrazione.

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione composto da uno o più amministratori, designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri da uno e non inferiore a sette nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili; possono fare parte dell'organo esclusivamente i Soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti l'Organo di Amministrazione o decadano dall'incarico, l'Organo di Amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare detta modalità

l'Organo di Amministrazione può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Organo di Amministrazione, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

All' Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- Nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- Aprire conti correnti bancari di qualsiasi tipo ed effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.
- Nominare un tesoriere anche non socio , autorizzandolo ad aprire conti correnti bancari di qualsiasi tipo ed effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente, nominato dal Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente solo in caso che esiste un organo di amministrazione.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento e possono essere nominati tra i soci

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 11– Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, in ogni caso quando si saranno superati i limiti di cui all'art 30 Dlgs n. 117 del 03.07.2017.

E' composto da uno a tre membri.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto.

In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni



dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12– Il Collegio Dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi. Saranno nominati quando si saranno superati i limiti di cui all'art 31 Dlgs n. 117 del 03.07.2017.

rima riunione assemblea, in carica come direttivo

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di uno dei singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci e dagli organi dell'Organizzazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Organizzazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13 - Risorse economiche.

- Quote associative;
- Contributi degli aderenti e di privati;
- Raccolta fondi;
- Entrate e derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate patrimoniali;
- Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- Beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e rendite patrimoniali.

L'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, nei

limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione realizzerà attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e del pubblico, in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs 117/17.

L'Organizzazione deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 - Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 16 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 17 - Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale

negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 18– Intramissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intramissibile.

Art. 19– Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 20 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di recessione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni

legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DA BOLLO ED IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI ART 82 E 101 dlgs 117/2017 CODICE TERZO SETTORE.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chieti 31.05.2019

I soci



Santulano Vincenzo

Alb. S. M.

Alb. B. M.

[Signature]

N. M.

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 11 GIU. 2019

al n. 503 serie 3^e

Veramento di € ESENTE chetizzato il _____



Giuseppa SESSA
[Signature]